

REGIONE SICILIANA
FONDO PENSIONI SICILIA



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 30.6.2016
"Nuova disciplina dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza"

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale";
- VISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;
- VISTO in particolare l'articolo 15 del citato decreto presidenziale n.14 del 2009 con il quale viene regolamentato l'utilizzo delle disponibilità finanziarie delle gestioni dei contributi di quiescenza relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (cosiddetto "contratto 2"), eccedenti le normali necessità del "Fondo";
- VISTO il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall'art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;
- VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 21 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 49712 del 10 aprile 2014;
- VISTA la nota assessoriale prot. n. 7028 del 14 gennaio 2016 di autorizzazione alla gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. n. 729 del 29 maggio 2006, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui all'Allegato n. 4.2 al D.lgs 118/2011;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 534-GAB del 30 luglio 2015 con il quale, sino al 30 giugno 2016, è stato nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia

nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la scadenza anticipata per l'insediamento degli Organi ordinari rinnovati, il dott. Fulvio Bellomo;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni concernente "*l'Approvazione del testo unico delle leggi concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 e successive modifiche ed integrazioni concernente il "*Regolamento per l'esecuzione del testo unico sulle leggi sulle cessioni degli stipendi*" approvato con il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14 bis come introdotto dall'articolo 11, comma 60, della legge regionale 11 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede espressamente che "*le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente ed in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale del Fondo.*";
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26 novembre 2012 con la quale, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come introdotto dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2012, n. 26, è stata modulata la "*Disciplina dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza*" parte integrante della stessa delibera;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 18 dicembre 2013 concernente "*Disciplina dei prestiti al personale regionale in regime di TFR*";
- VISTA le deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 23 settembre 2015 concernente "*Integrazione ed interpretazione autentica della deliberazione n. 41 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina dei prestiti al personale regionale in regime di TFR*";
- VISTO il verbale n. 7 del 28 maggio 2012 con il quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia ha elaborato una proposta in ordine ai criteri generali per la disciplina dei prestiti al personale regionale;
- VISTO i verbali n. 10 e 11 del 17 settembre 2012 con i quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. a) del DPRS n. 14 del 2009 ha formulato ulteriori linee di indirizzo in ordine ai criteri generali per la disciplina dei prestiti al personale regionale;
- VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 10 del 5 aprile 2016 con la quale si è provveduto alla programmazione degli investimenti finanziari per l'anno 2016 destinando la somma complessivo di 20.000.000,00 euro (quantificati sul 20% della contribuzione annua) alla "Gestione prestiti" prevista dal comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 aggiunto dall'art. 11, comma 60, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO** l'articolo 7 delle legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 con il quale sono stati aggiunti all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni i commi 14 ter e 14 quater;
- VISTO** in particolare il comma 14 quater del citato articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 che prevede che *“le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza.”*
- RITENUTO** di dovere rimodulare, in base al mutato quadro normativo di riferimento e in conformità agli atti di indirizzo formulati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia, la disciplina per l'erogazione dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

DELIBERA


- Articolo 1** Di approvare il nuovo Regolamento per la Disciplina per l'erogazione dei prestiti al personale in servizio ed in quiescenza, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
- Articolo 2** I prestiti concessi e le richieste presentate in vigenza delle disposizioni regolamentari di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26 novembre 2012 e n. 41 del 18 dicembre 2013 ed alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 23 settembre 2015 restano disciplinate dalla normativa previgente, fatto salvo il ritiro dell'istanza entro il termine perentorio del 20 settembre 2016.
- Articolo 3** Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2016 e disciplina le nuove istanze presentate a decorrere dal predetto termine.
- Articolo 4** La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
- Articolo 5** Il presente provvedimento è trasmesso, a cura dell'Area Affari Generali, Provveditorato e Personale del Fondo pensioni Sicilia, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Palermo lì

IL DIRETTORE
(Greco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nominato con D.P.Reg. n. 534-GAB del 30 luglio 2015)
(Dott. Fulvio Bellono)



***DISCIPLINA DEI PRESTITI
AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO E IN
QUIESCENZA***

(Art. 15, commi 14 bis e quater, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni)

***Art. 1
Disciplina generale***

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di prestiti triennali agevolati, di prestiti pluriennali agevolati diretti in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni e di prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli previsti dal comma 14 quater dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Le domande, redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito *internet* del Fondo Pensioni Sicilia, devono essere indirizzate al competente Ufficio del Fondo, nonché al Servizio del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di appartenenza, se il richiedente è un dipendente in servizio, ovvero esclusivamente al Fondo se il richiedente è un dipendente in quiescenza. Le domande da inoltrarsi esclusivamente mediante raccomandata a.r. (farà fede la data e l'orario risultante dall'affrancatura postale) saranno prese in esame e istruite dal competente Ufficio del Fondo solo qualora risultino conformi ai predetti modelli e si attengano ai criteri di seguito elencati. Alle domande di richiesta di prestiti devono essere allegate i cedolini stipendiali o pensionistici degli ultimi tre mesi. Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di coincidenza temporale di più istanze che superino il budget residuo, verrà data priorità nell'erogazione del prestito alle richieste di minor importo e, in caso di parità di importo richiesto, ai richiedenti che dispongano della minore situazione stipendiale.

I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio del Fondo per le attività creditizie che costituisce il limite invalicabile da cui attingere le risorse finanziarie per l'erogazione dei prestiti.

Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio invia al richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione della motivazione.

Tutti i prestiti concessi per le finalità del presente articolo devono essere assistite da idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

La garanzia dell'assicurazione di cui al precitato art. 54 DPR n. 180/1950 deve essere prodotta, una volta ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, prima della stipula della convenzione.

Relativamente alla garanzia connessa al rischio impiego, fermo restando l'attivazione di tutte le procedure per il recupero, anche forzoso, del credito resta a carico del Fondo rischi l'eventuale debito residuo.

Art. 2

Criteria generali per l'erogazione di prestiti triennali

Il prestito *triennale* consiste nell'erogazione di una somma fino a sei mensilità media netta di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive.

L'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di € 10.000,00, ove sussista la capienza del quinto disponibile e siano fornite le garanzie richieste.

Il prestito per i dipendenti in servizio o per il personale in quiescenza sono concessi anche in presenza di cessioni in corso a valere sulla quota del doppio quinto dello stipendio o di pensione che resta il limite massimo cedibile.

Sull'importo lordo dei piccoli prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 6 mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, maggiorato di 200 punti base, nonché la ritenuta dello 0,50 per cento per spese di amministrazione e, per i soli dipendenti in servizio, quella relativa al

contributo del fondo rischi, pari all'1,5 per cento dell'importo concesso.

Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Il tasso di interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al miglior rendimento minimo garantito offerto dai gestori del Fondo per investimenti finanziari loro affidati e che tali condizioni economiche possono essere modificate sino al momento della stipula della convenzione. Per il periodo fino al 2019 il tasso di rendimento minimo garantito è pari al 2 per cento.

Art. 3

Criteria generali per l'erogazione di prestiti pluriennali

Il Fondo Pensioni Sicilia può concedere l'erogazione di prestiti pluriennali agevolati da rimborsare mediante trattenuta su stipendio o pensione, dietro cessione di quote dello stipendio o di pensione. Possono accedere alla prestazione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che vantino quattro anni di anzianità di servizio effettivo, valido anche per conseguire il relativo trattamento di quiescenza.

I dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto con l'obbligo di fornire idonea garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

Possono, altresì, accedere ai prestiti pluriennali i dipendenti in quiescenza, mediante cessione del quinto della pensione e con l'obbligo di fornire idonea garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

I prestiti pluriennali di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite del quinto cedibile disponibile, anche in presenza di delegazione di pagamento ed eventuali riscatti che si intendono esclusi dal conteggio della quota del quinto cedibile.

Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 6 mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, maggiorato di 300 punti base, nonché la ritenuta una tantum di € 180,00 per spese di amministrazione e, per i dipendenti in servizio, quella relativa al



contributo del fondo rischi, pari all'1,5 per cento dell'importo concesso.

Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Il tasso di interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al miglior rendimento minimo garantito offerto dai gestori del Fondo per investimenti finanziari loro affidati e che tali condizioni economiche possono essere modificate sino al momento della stipula della convenzione. Per il periodo fino al 2019 il tasso di rendimento minimo garantito è pari al 2 per cento.

La presentazione della domanda, che non necessita di motivazione, deve avvenire secondo le modalità di cui all'art.1. Una volta ricevuta comunicazione di accoglimento dell'istanza di prestito, il dipendente in servizio o il pensionato, prima della stipula della convenzione, dovrà produrre un certificato medico ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 895/1950.

Art. 4

Tipologie e durata dei prestiti pluriennali

I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o massimo di dieci anni, estinguibili, in corrispondenti rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti ai dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, al netto delle ritenute contributive ed erariali. L'esatta individuazione del numero di rate mensili, che non possono in ogni caso superare il numero di 120, e la quantificazione degli importi è operata in sede di elaborazione del piano di ammortamento, sulla base dell'importo richiesto in sede di domanda, della quantità del quinto disponibile e del numero di anni in cui l'istante richiede di poter restituire il prestito.

In ogni caso l'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di € 40.000,00, ove sussista la capienza del quinto disponibile e siano fornite le garanzie richieste.

Art. 5

Rinnovo del prestito

E' possibile rinnovare un prestito in corso di ammortamento concesso dal Fondo, con richiesta di un nuovo prestito, solo dopo che sia trascorso un periodo uguale o superiore ai 2/5 della durata del prestito; un prestito quinquennale può essere rinnovato prima che siano trascorsi due anni dall'inizio dell'ammortamento nel caso in cui si richieda e ottenga, per la prima volta, un prestito decennale.

Presupposto per la richiesta di rinnovo del prestito pluriennale e che non si siano verificate morosità anche parziali.

E', altresì, possibile utilizzare l'importo del prestito richiesto per l'estinzione anticipata di altri prestiti, ferme restando le prescrizioni previste dall'art. 39 del D.P.R. n. 180 del 1951 e successive modifiche ed integrazioni. La parte del prestito richiesto sarà versato, sino al soddisfo, direttamente al soggetto titolare del credito vantato e la rimanente parte al richiedente.

Art. 6

Criteria generali per l'erogazione di prestiti per spese per studi universitari e post universitari

Il Fondo Pensioni Sicilia può concedere l'erogazione di prestiti pluriennali agevolati da rimborsare mediante trattenuta sullo stipendio, dietro cessione di quote dello stipendio. Possono accedere alla prestazione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che vantino quattro anni di anzianità di servizio effettivo, valido anche per conseguire il relativo trattamento di quiescenza ed abbiano a figli conviventi iscritti o da iscrivere a corsi universitari, post universitari, di specializzazione o di stage non retribuiti o master. La richiesta di prestito può essere presentata anche se il proprio figlio convivente frequenti l'ultimo anno scolastico o universitario necessario per l'iscrizione a corsi universitari, post universitari, di specializzazione o di stage non retribuiti o master.

I prestiti pluriennali di cui al presente articolo, in presenza di idonea garanzia di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, possono

essere concessi, nel limite del quinto cedibile disponibile, anche in presenza di delegazione di pagamento ed in deroga al limite previsto dal comma 14 quater dell'15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 6 mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Qualora il tasso rilevato abbia un valore negativo viene applicato un tasso di riferimento pari a zero

Al tasso di riferimento come sopra determinato sono applicati le seguenti maggiorazioni fisse rilevate al momento della concessione del prestito ed invariate per tutta la sua durata:

- a) di 100 punti base per stipendio netto mensile fino a 1.500,00 euro;
- b) di 150 punti base per stipendio netto mensile da 1.500,01 a 2.000,00 euro;
- c) di 200 punti base per stipendio netto mensile da 2.000,01 a 2.500,00 euro;
- d) di 250 punti base per stipendio netto mensile da 2.500,01 a 3.000,00 euro;
- e) di 400 punti base per stipendio netto mensile superiori a 3.000,01 euro.

Ai prestiti viene applicata una ritenuta dello 0,50 per cento per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi pari all'1,5 per cento dell'importo concesso.

Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Tutti i prestiti concessi per le finalità del presente articolo devono essere assistite da idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni. Tale garanzia assolve il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato previsto dal comma 14 quater dell'15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia dell'assicurazione di cui al precitato art. 54 DPR n. 180/1950 deve essere prodotta, una volta ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, prima della stipula della convenzione.

Alla domanda di richiesta di concessione del prestito deve essere allegata la

seguinte documentazione:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) autocertificazione dalla quale risultino la tipologia e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza al corso stesso da parte del figlio dell'iscritto;
- c) documentazione di spesa sostenuta e/o da sostenere;
- d) autocertificazione dalla quale risulti che il figlio è a proprio carico almeno al 50 per cento ai fini fiscali;
- e) dichiarazione dell'altro genitore, anche separato, di non avere richiesto o usufruito di un analogo beneficio per il proprio figlio;

Le autocertificazioni devono essere rese ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione dei documenti o il mancato possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti comportano il non accoglimento delle richieste.

La presentazione della domanda di concessione del prestito deve avvenire secondo le modalità di cui all'art.1. Una volta ricevuta comunicazione di accoglimento dell'istanza di prestito, il dipendente in servizio, prima della stipula della convenzione, dovrà produrre un certificato medico ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 895/1950.

Entro tre mesi dalla data di concessione del prestito l'interessato deve presentare la documentazione comprovante l'iscrizione al corso universitario, post universitario, di specializzazione non retribuiti o master, pena revoca del prestito concesso.

In caso di mancata iscrizione il dipendente deve restituire il prestito concesso comprensivo degli interessi maturati in un'unica soluzione.

Art. 7

Tipologie e durata dei prestiti per spese per studi universitari e post universitari

I prestiti per spese per studi universitari e post universitari possono avere una durata di cinque o massimo di dieci anni, estinguibili, in corrispondenti rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi

carattere fisso e continuativo corrisposti ai dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, al netto delle ritenute contributive ed erariali. L'esatta individuazione del numero di rate mensili, che non possono in ogni caso superare il numero di 120, e la quantificazione degli importi è operata in sede di elaborazione del piano di ammortamento, sulla base dell'importo richiesto in sede di domanda, della quantità del quinto disponibile e del numero di anni in cui l'istante richiede di poter restituire il prestito.

In ogni caso l'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di 20.000,00 euro per figlio, ove sussista la capienza del quinto disponibile.

Art. 8

Ricorsi e norme di rinvio

Ferma restando la tutela giurisdizionale, avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso da presentare al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento ritenuto lesivo.

Il ricorso contro gli atti adottati viene deciso dal Direttore del Fondo nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

Le modalità attuative della presente disciplina verranno esplicitate con apposita circolare, in seno alla quale verrà indicata anche la data di avvio per la presentazione delle richieste di prestito: le domande che dovessero pervenire precedentemente a tale data non saranno prese in considerazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del codice civile, alle leggi regionali e, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Fondo Pensioni Sicilia ed entra in vigore il 1° settembre 2016.



FAC SIMILE DOMANDA PERSONALE IN SERVIZIO

Al Fondo Pensioni Sicilia
Servizio 4° Investimenti e Prestiti
Viale Regione Siciliana 2246
90143 P A L E R M O

E, p. c. Al Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale
Servizio.....
P a l e r m o

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ C.F.: _____
residente a _____ via _____
tel. ufficio _____ casa _____ cellulare _____
indirizzo e-mail istituzionale _____ privata _____
in servizio in Amministrazione Regionale dal _____ e di essere attualmente
assegnato presso l'Ufficio/Dipartimento Regionale _____ con la
qualifica di _____ chiede a codesto Ente Fondo Pensioni Sicilia ai sensi
della delibera n. _____ approvata dal Consiglio di Amministrazione di codesto Ente, la
concessione di:

- un piccolo prestito;
- un prestito pluriennale;
- un prestito pluriennale con rinnovo della precedente cessione;
- un prestito per spese universitarie e post universitarie.

da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in un numero di rate mensili pari a _____ per un importo complessivo di € _____, fermo restando la disponibilità della quota del quinto cedibile.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni connesse alle dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara ai sensi e nelle forme degli artt. 38,45,46 e 47 del medesimo D.P.R.;

- Di avere/non avere procedimenti e/o condanne da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/contabili;
- Di avere/non avere procedimenti o condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Di avere/non avere in corso procedimenti nei propri confronti di pignoramento mobiliare immobiliare o di sequestro per l'importo complessivo di € _____;

- Di avere/non avere in corso cessioni del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento per un importo di € _____;
- Di conoscere ed accettare le condizioni di erogazione dei prestiti sia sotto il profilo dei tassi che delle spese di istruttoria e del fondo rischi.
- Che il proprio conto corrente su cui accreditare le somme da erogare in prestito ha il seguente codice IBAN: _____

Lo scrivente si impegna che, in caso di accoglimento della richiesta di prestito, prima della stipula della convenzione di cessione, fornirà il certificato medico previsto dall'art. 15 del D.P.R. 895 del 1950 e la garanzia prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180 del 1950.

Inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati comunicati. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Si allega alla presente:

- copia del documento d'identità n. _____ in corso di validità;
- copia degli ultimi 3 cedolini di stipendio.

Solo per i prestiti universitari:

- autocertificazione dello stato di famiglia;
- autocertificazione dalla quale risultino la tipologia e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza al corso stesso da parte del figlio dell'iscritto;
- documentazione di spesa da sostenere e/o da sostenere;
- autocertificazione dalla quale risulti che il proprio figlio è a proprio carico e non percepisce redditi propri.

Le autocertificazioni devono essere rese ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Data _____

Il richiedente

